

«Plusvalenze, ecco cosa succede ora»

Il professor Protto: «Il 3° grado non entra nel merito. Gli effetti sull'inchiesta Prisma»

FABIO RIVA
TORINO

Il professor **Mariano Protto** è titolare del corso di "Diritto amministrativo dello sport e giustizia sportiva" presso l'Università di Torino. Competenze e interesse nei confronti dei processi in cui è coinvolta la Juventus non possono mancare. Abbiamo dunque approfittato della sua collaborazione per capire cosa è successo nel Processo d'Appello presso la Giustizia Sportiva in merito al "caso plusvalenze" e quali, invece, possano essere i risvolti nell'inchiesta (Prisma) della Procura di Torino.

Professor Protto, la Corte federale di appello ha confermato la decisione del Tribunale Federale.

«È stato confermato il proscioglimento di tutti i deferiti: sia delle persone fisiche, per le quali era stata chiesta l'applicazione del-

la sanzione dell'inibizione, sia delle persone giuridiche, cioè le società, per cui era stata chiesta l'applicazione della sanzione dell'ammonizione. Sebbene occorra attendere la pubblicazione della motivazione, anche il Giudice Sportivo di appello non ha condiviso la tesi della Procura Federale volta ad individuare il "giusto prezzo" per il trasferimento di un calciatore, non solo perché il valore che una società dà ad un calciatore dipende da molti fattori, ma perché nel mercato dei diritti dei calciatori professionisti il prezzo è determinato dalla libertà contrattuale di chi acquista e di chi cede e non sarebbe un libero mercato se fosse imposto un valore predeterminato».

Conclusione diversa rispetto alla decisione del 2018-19 in merito al caso plusvalenze Chievo-Cesena.
«Sì, perché in quel caso il Giudice Sportivo non ha



Pavel Nedved, Andrea Agnelli e Maurizio Arrivabene

valutato solo la plusvalenza in quanto tale, ma anche la mancata svalutazione dell'atleta. Infatti, l'ipotesi accusatoria era più ampia: ora l'ipotesi è quella del carattere fittizio delle plusvalenze e quindi l'alterazione dei risultati finanziari. Con Chievo e Cesena si disse, invece: una società può scommettere su un atleta al fine di determinarne il valore di acquisto, ma nel momento in cui le aspettative non si realizzano e risulta, ad esempio, che quel calciatore è stato ceduto dopo poco tempo ad un valore notevolmente inferiore, allora subentra l'obbligo delle società di svalutare quell'atleta nel proprio bilancio».

Cosa può succedere nel successivo grado di giudizio?

«La giustizia sportiva prevede un ultimo grado davanti al Collegio di Garanzia del Coni. Dopo la pubblicazione della motivazione, la

Procura federale avrà a disposizione trenta giorni per decidere se proporre ricorso al Collegio di Garanzia. Si tratta tuttavia di una sorta di Cassazione, in cui non si può più rimettere in discussione il giudizio di merito espresso dai precedenti Giudici Sportivi federali. Si può al limite disporre l'annullamento per difetto di motivazione della decisione della Corte Federale con eventuale rinvio alla stessa Corte. Ma è un'ipotesi molto improbabile».

Il verdetto dei Giudici Sportivi può influire sull'inchiesta Prisma?

«Le pronunce del Giudice Sportivo non sono vincolanti per il giudice penale ma possono avere un certo rilievo perché non si è considerata raggiunta la ragionevole certezza della colpevolezza per l'impossibilità di predeterminare il valore di trasferimento di un calciatore. Nel procedimento penale si è molto più rigorosi, perché la colpevolezza deve essere dimostrata oltre ogni ragionevole dubbio. Quindi il fatto che già un Giudice Sportivo abbia rilevato che non è stata raggiunta la ragionevole certezza della colpevolezza potrebbe deporre in senso positivo per i soggetti indagati, pur considerando le diverse regole in tema di valutazione della prova che trovano applicazione in sede penale rispetto a quella sportiva».

Cosa hanno rischiato e cosa rischiano la Juve e i suoi dirigenti nel processo

sportivo?

«Nell'atto di deferimento sono state chieste sanzioni certamente severe (come l'inibizione, di durata diversa in relazione al ruolo svolto nelle operazioni). Però non si è arrivati a chiedere l'applicazione di sanzioni più gravi perché probabilmente è stato riconosciuto che le operazioni hanno prodotto conseguenze comuni limitate. Uno degli illeciti contestati è quello amministrativo che consiste, secondo l'articolo 31 del codice di giustizia della Figg, nell'alterare i docu-



Il professor Mariano Protto

menti anche di carattere finanziario per diversi fini. Un conto è una plusvalenza che consente a una società di migliorare il proprio bilancio e ottenere una licenza Fifa o Uefa che non avrebbe ottenuto o l'ammissione ad un campionato cui non sarebbe stata ammessa. Diverso, invece, è se l'operazione, seppur sospettata di essere fittizia, non ha quella conseguenza. Per tale ragione, nel procedimento sportivo non è stata chiesta l'applicazione di sanzioni ancora più gravi, come punti di squalifica per le società».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA VERA STAR DELLA STRADA SEI TU.



Vivi un'esperienza unica e scopri Kia EV6, il crossover elettrico che segna l'inizio di una nuova era, Car of the Year 2022.

Con **TEST DRIVE EXPERIENCE** diventerai il protagonista di un format video insieme ai nostri giornalisti.

Autonomia calcolata sulla base del ciclo di omologazione WLTP da 484 a 528 km. Consumo elettrico ciclo combinato WLTP da 165 a 180 Wh/Km, emissioni CO2 0 g/km.

DIMENTICA IL SOLITO TEST DRIVE,

sali in macchina e vivi un'esperienza unica insieme a chi, come te, condivide la passione per i motori.



KIA

auto

Corriere dello Sport

TUTTOSPORT

TEST DRIVE EXPERIENCE

REGISTRATI SUBITO SU WWW.AUTO.IT/TDE e scopri se sarai selezionato.